

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI
DELLO STATO

DELLA CITTÀ



DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Paolo VI - Anno VII

N. L - Legge che modifica la legislazione penale e la legislazione processuale penale.

21 giugno 1969

PAOLO PAPA VI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

CAPO I

ADEGUAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE
E DI LIMITI DI VALORE

Art. 1. - Le multe, le ammende, e le altre pene pecuniarie stabilite in disposizioni di leggi italiane richiamate in via suppletiva da leggi emanate per lo Stato della Città del Vaticano sono moltiplicate per cento o per cinquanta, secondo che la legge italiana sia entrata in vigore in Italia rispettivamente prima del 1920 ovvero tra il 1° gennaio 1920 e il 31 dicembre 1947.

Le multe, le ammende, e le altre pene pecuniarie stabilite in leggi

emanate per lo Stato della Città del Vaticano prima del 31 dicembre 1947 sono moltiplicate per trenta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano in caso di pene pecuniarie proporzionali.

Art. 2. - I limiti minimo e massimo, stabiliti per la multa nell'articolo 19, comma primo, del codice penale, sono portati rispettivamente a lire mille e un milione.

I limiti minimo e massimo, stabiliti per l'ammenda nell'articolo 24, comma primo, del codice penale, sono portati rispettivamente a lire cinquecento e cinquecentomila.

I limiti massimi stabiliti nell'articolo 75, comma primo, del codice penale per il caso di concorso di reati, sono portati a lire due milioni per la multa e a lire un milione per l'ammenda; e, qualora siano da applicare insieme la multa e l'ammenda, il limite massimo complessivo è di lire due milioni, detraendosi dall'ammenda la parte di pena che ecceda tale limite.

Il limite minimo delle pene pecuniarie, diverse dalla multa e dall'ammenda, è di lire duemila.

Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limiti minimo e massimo.

Art. 3. - Agli effetti dei due articoli precedenti sono considerate pene pecuniarie diverse dalla multa e dall'ammenda anche le somme che, a norma del codice di procedura penale, devono essere pagate all'erario dello Stato in caso di trasgressioni previste dal medesimo codice o in caso di rigetto di un'impugnazione o di altra istanza.

Art. 4. - Nei casi previsti dagli articoli 19, comma secondo, e 24, comma secondo, del codice penale, e in ogni altro caso in cui, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene restrittive della libertà personale, il computo ha luogo calcolando cinquemila lire o frazione di cinquemila lire per un giorno di pena restrittiva della libertà personale.

Art. 5. - Sono moltiplicati per cento i limiti di somma previsti negli articoli 91 n. 5, e 95 n. 4 del codice penale, e negli articoli 16, 73, 427, 477, 478 e 632 del codice di procedura penale.

CAPO II

DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Art. 6. - Il testo dell'articolo 16 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato ad una pena restrittiva della libertà personale, il quale abbia scontato metà della pena e abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento, può ottenere la liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere disposta in qualunque momento dell'esecuzione:

1) quando essa possa essere utile ai fini della emenda e della rieducazione del condannato, se questi quando ha commesso il fatto era minore di età;

2) quando essa possa essere utile per facilitare la guarigione, almeno parziale, del condannato, se questi è infermo di mente ».

CAPO III

DEL PERDONO GIUDIZIALE

Art. 7. - Il testo dell'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se il colpevole non ha riportato alcuna precedente condanna per delitto, il giudice, qualora ritenga che sarebbe da applicargli una pena restrittiva della libertà personale non superiore a sei mesi ovvero una pena pecuniaria, anche se congiunta a detta pena, dopo avergli rivolto un ammonimento o un rimprovero, nella forma che ritiene più idonea a distoglierlo dal commettere ulteriori reati, può pronunciare sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale.

Quando il fatto è stato commesso da un minore o da una persona la cui capacità di intendere e di volere era diminuita a causa di infermità, il limite di pena previsto dal comma precedente è di tre anni.

Il beneficio previsto dal presente articolo può essere concesso a chi ne abbia già usufruito altra volta, soltanto se si tratta di una delle persone indicate nel comma precedente, ovvero se il giudice ritiene che i provvedimenti amministrativi o disciplinari, applicati al colpevole dalla competente autorità, siano sufficienti alla punizione del colpevole stesso e a distoglierlo dal commettere altri reati della stessa indole ».

Art. 8. - Il testo dell'articolo 27 del codice penale è sostituito dal seguente :

« Salvo che l'imputato sia minore di età o persona la cui capacità di intendere e di volere è diminuita a causa di infermità, il giudice può subordinare l'applicazione del beneficio previsto nell'articolo precedente alla prestazione di una cauzione di buona condotta, da effettuarsi mediante il deposito di una somma o mediante ipoteca o pegno o mediante idonea fideiussione solidale.

Il giudice stabilisce l'ammontare della cauzione e la durata di essa per un periodo non inferiore a due anni né superiore a dieci.

Qualora nel termine stabilito dal giudice l'imputato non commetta altro reato nella Città del Vaticano, e non commetta all'estero alcun fatto che la legge dello Stato della Città del Vaticano preveda come delitto, il giudice ordina la restituzione della somma depositata o della cosa data in pegno o la cancellazione dell'ipoteca, o dichiara la estinzione della fideiussione; in caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa del Governatorato ».

CAPO IV

DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 9. - Il testo dell'articolo 423 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente :

« Nel pronunciare condanna ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore ad un anno, ovvero ad una pena pecuniaria, anche se congiunta a detta pena, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena o di taluna delle pene o di tutte rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Il limite massimo della pena restrittiva della libertà personale è di cinque anni, nel caso di reato commesso da un minore o da una persona la cui capacità di intendere e di volere era diminuita a causa di infermità ».

Art. 10. - Il testo dell'articolo 426 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente :

« La sospensione condizionale dell'esecuzione della pena non può essere concessa :

1) a chi ha riportato, per delitto non colposo, una precedente condanna ad una pena restrittiva della libertà personale, anche se è intervenuta la riabilitazione;

2) a chi, dopo che gli è stata concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ha perduto il beneficio a norma degli articoli 425 e 585 ».

CAPO V

DELL'OBLAZIONE

Art. 11. - Il testo dell'articolo 101 del codice penale è sostituito dal seguente :

« Nei reati perseguibili d'ufficio, per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria, il colpevole, fino a quando non venga pronunciata alcuna sentenza di condanna, anche non irrevocabile, o decreto di condanna, può far cessare il corso dell'azione penale pagando una somma corrispondente al doppio del minimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

La stessa facoltà spetta al colpevole di un reato perseguibile d'ufficio, per il quale la legge stabilisce una pena pecuniaria alternata con una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a sei mesi ; ma in tal caso la somma da pagare, oltre le spese del procedimento, è la metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dalla legge.

La somma da pagare è ridotta alla metà, oltre le spese del procedimento, se il colpevole effettua il pagamento entro cinque giorni da quando per la prima volta gli è stato contestato il reato.

In caso di pene proporzionali il minimo e il massimo, agli effetti dell'applicazione dei commi precedenti, sono calcolati tenendo conto dell'entità del fatto, e non si applica il comma terzo ; qualora la pena pecuniaria sia stabilita in una misura proporzionale fissa, la somma da pagare è in ogni caso quella stabilita come pena dalla legge, oltre le spese del procedimento.

Nei casi previsti dagli articoli 78 e 79 del codice penale le disposizioni del presente articolo si applicano distintamente per ciascuna violazione.

Non è ammessa l'oblazione, se il colpevole ha commesso nei due anni precedenti altri tre reati della stessa indole, anche se l'azione penale per questi sia estinta o sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso previsto dal comma precedente le somme che il colpevole abbia pagato a titolo di oblazione vengono detratte da quelle che egli deve pagare per l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna, e quelle eccedenti gli vengono restituite ».

CAPO VI

DELLE PERSONE NON IMPUTABILI O CON IMPUTABILITÀ DIMINUITA

Art. 12. - Il testo del primo comma dell'articolo 47 del codice penale è sostituito dal seguente :

« Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, è punito secondo le norme seguenti :

- 1) all'ergastolo è sostituita la reclusione non superiore a quindici anni ;
- 2) all'interdizione dai pubblici uffici è sostituita l'interdizione temporanea ;
- 3) le altre pene sono diminuite di almeno la metà ».

Art. 13. - Le disposizioni dell'articolo 48 del codice penale si applicano anche a colui che ha commesso il fatto sotto l'azione di sostanze che tolgano o diminuiscano la capacità di intendere o di volere.

Art. 14. - Il testo degli articoli da 53 a 56 del codice penale è sostituito dal seguente :

« Non è punibile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i sedici anni.

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto gli anni sedici ma non ancora i ventuno, è punibile, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma si applicano le diminuzioni di pena stabilite nell'articolo 47 ».

Art. 15. - Al testo degli articoli 57 e 58 del codice penale è sostituito il seguente :

« Non è punibile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere.

Se la capacità di intendere o di volere era diminuita, ma non esclusa, si applicano le diminuzioni di pena stabilite nell'articolo 47 ».

Art. 16. - All'articolo 100 del codice penale è aggiunto il seguente comma sesto :

« Per i fatti commessi dai minori i termini previsti nel secondo e terzo comma sono ridotti ad un terzo, e non si applica la disposizione del quarto comma. La riabilitazione per i fatti commessi dai minori fa cessare tutti gli effetti della condanna, salve le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena ».

Art. 17. - Il giudice in ogni stato e grado del procedimento può disporre che il minore imputato sia consegnato a chi esercita la patria potestà su di lui o al tutore o a chi ha obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza o di vigilare sulla sua condotta, o anche ad un prossimo congiunto.

Nella sentenza con cui proscioglie il minore perché non imputabile, o gli applica il perdono giudiziale o la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, o nel provvedimento con cui gli concede la liberazione condizionale, il giudice può anche disporre il ricovero in un istituto di educazione o di assistenza sociale o in un altro istituto idoneo, determinandone la durata.

Il giudice può anche in ogni tempo disporre che la custodia preventiva dell'imputato minore o l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, che a questi sia stata applicata, abbia luogo, per tutta o parte della sua durata, mediante affidamento alle persone indicate nel primo comma o ad un istituto di educazione o di assistenza sociale o ad altro istituto idoneo, ovvero che la custodia preventiva non abbia luogo o che l'esecuzione della pena sia in tutto o in parte differita anche fuori dei casi previsti nell'articolo 583 del codice di procedura penale.

Il giudice pronuncia i provvedimenti previsti nel presente articolo, se li ritiene utili per facilitare l'emenda e la rieducazione del colpevole o la riparazione del danno cagionato dal reato.

Nel pronunciare i provvedimenti previsti nel presente articolo, il giudice dà anche le disposizioni necessarie ad assicurare la presenza dell'imputato ai successivi atti del procedimento e l'esecuzione della pena; e può aggiungervi prescrizioni e divieti, che siano idonei a favorire l'emenda e la rieducazione del minore e ad evitargli le occasioni di nuovi reati.

Art. 18. - Al minore che abbia commesso un delitto prima di aver compiuto i sedici anni di età, i provvedimenti previsti nei primi due

commi dell'articolo precedente possono essere applicati dal Tribunale di prima istanza, su ricorso del promotore di giustizia, anche se non venga iniziato alcun procedimento penale.

Art. 19. - Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili, con gli adattamenti che le circostanze richiedono, anche nei casi di reato commesso da persona che, per cause diverse dall'età, non era imputabile, o la cui imputabilità non era completa o, per cause permanenti, è successivamente venuta meno o diminuita.

In tali casi i provvedimenti previsti nei medesimi articoli possono essere pronunciati, oltre che per i fini indicati nel comma quarto dell'articolo 17, anche quando il giudice li ritiene utili per facilitare la guarigione, almeno parziale, del colpevole.

Art. 20. - I provvedimenti previsti nei tre articoli precedenti sono immediatamente esecutivi.

Essi possono essere in ogni tempo revocati o modificati dal giudice dinanzi al quale pende il procedimento, o, dopo terminato il procedimento, dal giudice che li ha pronunciati o modificati, salvo quanto dispongono gli articoli da 594 a 597 del codice di procedura penale.

Art. 21. - I provvedimenti previsti nei quattro articoli precedenti sono impugnabili mediante appello, o, se sono pronunciati nel giudizio di appello, mediante ricorso per cassazione, anche se sono contenuti in una sentenza che per altri capi non sia impugnabile.

Quando sono pronunciati dal giudice istruttore del Tribunale di prima istanza, l'appello si propone dinanzi al Tribunale.

Art. 22. - Chiunque trasgredisce le disposizioni date dal giudice a norma dell'articolo 17, comma quinto, è punito, se il fatto non costituisce un reato più grave, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire trentamila.

Art. 23. - All'articolo 373 del codice di procedura penale, dopo il comma terzo, sono aggiunti i due commi seguenti:

« In ogni altro caso in cui un imputato, anche se contumace o comunque assente, sia minore di età, il presidente o il giudice unico può disporre che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

In ogni caso in cui l'imputato sia minore di età il presidente o il giudice unico può disporre o consentire che al dibattimento o ad una

parte di esso assistano i genitori del minore o uno di essi o il tutore o chi ha obbligo di provvedere all'educazione del minore o di vigilare sulla sua condotta ».

Art. 24. - Il limite di età previsto nell'articolo 623 n. 4 del codice di procedura penale è stabilito in ventuno anni.

I limiti di pena previsti nella medesima disposizione sono così modificati: sei mesi di reclusione, un anno di detenzione, due anni di arresto.

Art. 25. - All'articolo 632 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma terzo:

« I termini previsti nel primo e nel secondo comma sono ridotti rispettivamente a cinque e a due anni, se il colpevole era minore di età al tempo in cui commise il fatto ».

CAPO VII

DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

Art. 26. - Il testo dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se ricorrono circostanze, non prevedute dalla legge, che giustifichino una diminuzione di pena, il giudice può sostituire all'ergastolo la reclusione per un tempo non inferiore a otto anni, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea, e diminuire le altre pene in misura non superiore ai tre quarti.

Le diminuzioni di pena si operano sulla pena che il giudice applicherebbe qualora non ricorressero la circostanza o le circostanze prevedute nel comma precedente ».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PENALE

Art. 27. - Nelle leggi italiane richiamate in via suppletiva dagli articoli 4 e 7 della legge 7 giugno 1929 n. II s'intendono sostituiti al pretore il giudice unico, al Tribunale e alla Corte d'Assise il Tribunale di prima istanza.

Le disposizioni relative alla avocazione dell'istruzione alla sezione d'accusa sono abrogate.

Negli altri casi in cui le leggi italiane, indicate nel comma primo, attribuiscono la competenza alla sezione d'accusa, a questa s'intende sostituito il Presidente della Corte d'Appello o un giudice della medesima Corte da lui delegato.

Nei casi previsti dagli articoli 587 e 588 e da 637 a 653 del codice di procedura penale alla competenza della Corte d'Appello e della sezione d'accusa s'intende sostituita quella del Tribunale di prima istanza, e alla competenza del procuratore generale presso la Corte d'Appello quella del promotore di giustizia presso il Tribunale di prima istanza.

Il Tribunale di prima istanza è competente a giudicare, su istanza del promotore di giustizia a cui l'autorità amministrativa ne abbia fatto richiesta, se un fatto è preveduto come delitto dalla legge dello Stato della Città del Vaticano e da quella italiana, agli effetti dell'articolo 22 del Trattato Lateranense.

Art. 28. - Il giudice, qualora lo ritenga utile per la giustizia o la celerità del procedimento, può, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale:

1) consentire che il promotore di giustizia o i difensori, che assistono all'interrogatorio di una parte o all'esame di un teste o di un perito, facciano essi stessi domande alla persona da interrogare o da esaminare;

2) autorizzare o disporre, a richiesta dell'imputato o del suo difensore, qualsiasi deroga a disposizioni del codice di procedura penale, che non siano stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza;

3) prorogare a favore dell'imputato qualsiasi termine processuale o rimettere l'imputato in termine, anche se si tratti di termini perentori.

Nel caso previsto dal n. 1 del comma precedente, se viene contestata l'ammissibilità delle domande, decide definitivamente, senza formalità di deliberazione, il presidente o il giudice singolo, e della decisione è fatta menzione nel processo verbale.

Art. 29. - Le disposizioni dell'articolo 113 del codice di procedura civile si osservano anche nel procedimento penale, salvo quanto dispone l'articolo 252, comma terzo, del codice di procedura penale.

La disposizione dell'articolo 395, comma terzo, del codice di procedura penale si osserva quando occorre esaminare come teste nel giudizio penale una delle persone indicate nell'articolo 113 § 2 del codice di procedura civile.

Art. 30. - All'articolo 121 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma :

« Il termine che scade in giorno festivo o in giorno di ferie giudiziali è prorogato di diritto al primo giorno successivo che non sia né festivo né di ferie giudiziali ».

Art. 31. - L'autorità giudiziaria che procede all'istruzione può consentire che i difensori delle parti assistano ad atti dell'istruzione anche fuori dei casi previsti dall'articolo 198, comma primo, del codice di procedura penale.

Qualora ricorrano le circostanze previste dal comma secondo del medesimo articolo, l'autorità giudiziaria può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e delle altre parti.

Art. 32. - La condanna mediante decreto può essere pronunciata, nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 298 e seguenti del codice di procedura penale, ogniqualvolta il giudice competente in primo grado ritenga di dover infliggere soltanto pene pecuniarie.

Nell'articolo 301, comma secondo, del medesimo codice la parola « revoca » è sostituita con le parole « può revocare ».

Art. 33. - Durante l'istruzione formale o sommaria il decreto di condanna può essere pronunciato rispettivamente anche dal giudice istruttore o dal promotore di giustizia presso il Tribunale di prima istanza, quando non si tratti della contravvenzione prevista nell'articolo 23 della legge 7 giugno 1929 n. II.

Se l'imputato impugna il decreto di condanna pronunciato dal giudice istruttore o dal promotore di giustizia, il dibattimento ha luogo dinanzi al Tribunale di prima istanza.

Art. 34. - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un reato :

- 1) se si tratta di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo;
- 2) se il fatto costituisce violazione delle disposizioni relative all'accesso o al soggiorno di persone o di veicoli nella Città del Vaticano;
- 3) se è impossibile accertare immediatamente l'identità della persona colta in flagrante.

Negli altri casi previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale l'arresto in caso di flagranza è facoltativo. Ma anche in tali casi,

se un ufficiale di polizia giudiziaria invita il colpevole a sottoscrivere un atto con cui si obbliga, con o senza cauzione o fideiussione, a rimanere a disposizione dell'autorità, e il colpevole rifiuta di assumere tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.

È abrogata ogni altra disposizione che preveda l'arresto in caso di flagranza.

Nel caso previsto dal n. 2 del comma primo l'arresto è mantenuto per il tempo strettamente necessario a far cessare la violazione.

Nel caso previsto dal n. 3 del comma primo l'arrestato è rilasciato, anche senza ordine dell'autorità giudiziaria, appena la sua identità è stata accertata da un ufficiale di polizia giudiziaria, salvo che l'arresto debba o possa essere mantenuto a norma delle altre disposizioni di questo articolo o di altre disposizioni di legge.

Art. 35. - Contro la sentenza che pronuncia uno dei provvedimenti previsti negli articoli 26 e 27 del codice penale sono ammesse le stesse impugnazioni che sono ammesse contro le sentenze di condanna alla pena che il giudice ha considerato applicabile.

Contro la sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in primo grado per la contravvenzione prevista nell'articolo 23 della legge 7 giugno 1929 n. II è sempre ammesso l'appello.

Art. 36. - In ogni caso di annullamento di ordinanza o sentenza, fuori dei casi previsti negli articoli 524, 525 e 526 del codice di procedura penale, la Corte di cassazione può decidere essa stessa la causa, se ritiene che questa sia matura per la decisione definitiva; altrimenti la rinvia all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza o sentenza annullata, pronunciando in ogni caso su tutti i motivi di ricorso.

Art. 37. - Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa.

CAPO IX

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 38. - Quando nelle leggi e regolamenti italiani, richiamati in via suppletiva a norma degli articoli 3 e seguenti della legge 7 giugno 1929 n. II è menzionato un organo dello Stato italiano, s'intende ad

esso sostituito l'organo che nello Stato della Città del Vaticano ha funzioni analoghe.

Art. 39. — Per gli effetti degli articoli 4 e 7 della legge 7 giugno 1929 n. II non si tiene conto delle leggi e regolamenti entrati in vigore in Italia dopo il 31 dicembre 1924, né del codice penale militare e delle disposizioni che lo hanno modificato o integrato.

Art. 40. — Il testo del secondo comma dell'articolo 128 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale, ovvero di un'offesa, si applicano le pene rispettivamente stabilite negli articoli 117 e 122 ».

Art. 41. — All'articolo 130 del codice penale è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente comma:

« Si applica la disposizione dell'articolo 128, comma secondo, per i fatti in essa previsti ».

Art. 42. — I reati previsti dalle leggi 7 giugno 1929 nn. V e VI e da altre leggi che a quelle facciano riferimento sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila, salvo che le leggi medesime prevedano una pena più lieve. Sono in ogni caso applicabili le pene accessorie previste nelle leggi vigenti.

Art. 43. — Il divieto perpetuo o temporaneo di accedere alla Città del Vaticano può essere disposto, oltre che nei casi previsti nell'articolo 21, comma secondo, della legge 7 giugno 1929 n. III, anche nei confronti di chi sia stato prosciolto in applicazione dell'articolo 26 del codice penale.

Il divieto di accesso alla Città del Vaticano non si estende, salvo espressa disposizione, alla Piazza e alla Basilica di San Pietro.

In ogni caso in cui la legge prevede la possibilità di disporre il divieto di accesso alla Città del Vaticano, può essere disposto in luogo di esso il divieto di accedere a determinati luoghi o edifici della Città medesima.

Art. 44. — Sono abrogati:

- 1) gli articoli 4, commi secondo e terzo, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge 7 giugno 1929 n. II;
- 2) l'articolo 11, comma primo, n. 4, e l'art. 18 del codice penale;

3) gli articoli 252, commi primo e secondo, 302, commi secondo e terzo, 306, commi terzo e quarto, 315, 324, 524, comma quarto, 527, 528, 532, 533, 541, 566, 567, 581, commi primo e terzo, e 598 del codice di procedura penale;

4) l'articolo 695 del codice di procedura civile;

5) l'articolo 295, comma secondo, del Regolamento organico e di disciplina del Corpo della Gendarmeria Pontificia, approvato con decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano dell'8 dicembre 1946 n. XL.

Il regio decreto-legge italiano 2 ottobre 1921 n. 1320 cessa di essere applicabile nella Città del Vaticano.

Art. 45. - La presente legge entrerà in vigore il giorno 1 agosto 1969.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel ventuno giugno millenovecentosessantanove, anno VII del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI